D.g.r. 16 novembre 2021 - n. XI/5519
Procedura per l'approvazione dei progetti di promozione integrata e di incremento dell'attrattività del territorio concordati con la Regione e finanziati con le somme derivanti dalle sanzioni riscosse ai sensi dell'art. 39, comma 6 e dell'art. 69, comma 11, della l.r. 27/2015

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio Lombardo», e in particolare:

a) L'art. 39, comma 6: «Le sanzioni sono riscosse dal comune e le somme introitate sono destinate a progetti di promozione integrata e di incremento dell'attrattività del territorio concordati con la Regione.»;

b) L'art. 69, comma 11: «Le sanzioni sono riscosse dal comune e le somme introitate sono destinate a progetti di promozione integrata e di incremento dell'attrattività del territorio concordati con la Regione.»;

Ritenuto necessario declinare le indicazioni contenute nei sopra citati articoli della legge regionale 27/2015, approvando i criteri, le modalità e la procedura amministrativa, per l'individuazione dei «progetti di promozione integrata e di incremento dell'attrattività del territorio, concordati con la Regione», finanziati con le somme introitate attraverso le sanzioni riscosse, di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto inoltre opportuno procedere al monitoraggio delle risorse introitate dai comuni nel corso dell'anno solare, per sanzioni amministrative pecuniarie, in esito alle attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 39 e 69 della l.r. 27/2015, approvando a tale scopo apposita modulistica, di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, da inviare a Regione Lombardia, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento;

Dato atto che i contenuti generali del presente atto sono stati illustrati all'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) sezione Lombardia, in appositi incontri tenutisi nelle seguenti date: 03 agosto 2021 e 4 ottobre 2021;

Valutata l'opportunità di far decorrere l'applicazione delle procedure approvate con il presente provvedimento, a partire dal 1° gennaio 2022;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge, per i motivi in premessa;

DELIBERA

1. di approvare i criteri e le modalità, nonché la procedura amministrativa, per l'individuazione dei progetti di promozione integrata e di incremento dell'attrattività del territorio, concordati con la Regione e finanziati con le somme introitate derivanti dalle sanzioni riscosse - articolo 39, comma 6 e articolo 69, comma 11 della l.r. 27/2015, di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare la modulistica, di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, da inviare a Regione Lombardia, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, per la comunicazione delle somme, incassate nel corso di un anno solare, per sanzioni amministrative pecuniarie, in esito alle attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 39 e 69 della l.r. 27/2015;

3. di prevedere che l'applicazione delle procedure, approvate con il presente provvedimento, abbia inizio a partire dal 1° gennaio 2022;

4. di trasmettere il presente provvedimento a tutti i comuni della Lombardia e ad A.N.C.I. Lombardia, per gli adempimenti competenza;

5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) e sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

ALLEGATO A

PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER L'APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI COMPETENZA COMUNALE, DA CONCORDARE CON LA REGIONE (artt. 39 e 69 L.R. 1 ottobre 2015, n. 27).

La legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 - "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo ", ha tra i propri obiettivi anche il rispetto e la valorizzazione del ruolo degli enti territoriali nonché l'attivazione di accordi e collaborazioni interistituzionali con una pluralità di soggetti, tra cui i Comuni.

In questo contesto, la legge regionale sul turismo dispone che le procedure amministrative relative alle funzioni di vigilanza e controllo in merito alle strutture ricettive e alle agenzie di viaggi e turismo siano poste in capo ai Comuni, valorizzandone il ruolo di presidio del territorio, e contestualmente accentuando il raccordo interistituzionale tra gli enti locali e la Regione in linea con i principi cardine della norma volta alla valorizzazione del turismo e attrattività della Lombardia che ispirano la legge.

In particolare, l'intento di raccordare e programmare azioni di valorizzazione del territorio in chiave turistica viene attuato specificamente con il Capo IV "Disposizioni comuni per attività ricettive alberghiere e non alberghiere", articolo 39 (Vigilanza e sanzioni di competenza del comune), comma 6 e con il Titolo V "Agenzie di viaggio e turismo", art. 69 (Sanzioni), comma 11, prevedendo che le sanzioni siano riscosse dal comune e le somme introitate siano destinate a progetti di promozione integrata e di incremento dell'attrattività del territorio concordati con la Regione.

Il tema della vigilanza e del controllo, previsto dagli articoli di legge sopra indicati, costituisce pertanto un importante tassello nella lotta all'abusivismo, oltre che nella tutela del consumatore turista, che si coniuga perfettamente con l'opportunità di individuare risorse volte alla promozione del territorio comunale in chiave turistica e di incremento della sua attrattività, mediante le risorse derivanti dalla riscossione delle sanzioni, nell'ambito delle funzioni attribuite ai comuni dalla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27, che vengono destinate alla progettualità a favore del turismo.

Al fine di coordinare e rendere omogeneo l'utilizzo delle risorse, nell'ambito degli indirizzi generali previsti dalla legge regionale, valorizzando le progettualità, si individuano di seguito:

1 DEFINIZIONI
2 PROCEDURE
3 REQUISITI
4 INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI
5 SPESE NON AMMISSIBILI
6 VARIAZIONI PROGETTUALI
7 MONITORAGGIO

1 - DEFINIZIONI

Si definiscono "progetti" gli interventi di promozione integrata e di incremento dell'attrattività del territorio approvati dalla Giunta Comunale (o giunta dell'Unione di comuni), per i quali possono essere utilizzate sia le risorse di cui agli articoli 39, comma 6 e 69, comma 11 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27, sia ulteriori risorse, e che costituiscano una proposta integrata finalizzata alla promozione e incremento dell'attrattività.

2 - PROCEDURE

1. Il progetto deve essere presentato alla Direzione competente in materia di promozione del turismo, corredata da una relazione illustrativa, un quadro economico con la stima dei costi, un cronoprogramma dei tempi di realizzazione e l'indicazione dell'esistenza di eventuali ulteriori finanziamenti a carico del bilancio regionale.
2. L'approvazione dei progetti è disposta con decreto del dirigente competente in materia di promozione del turismo, **entro 60 giorni** dalla data di presentazione della richiesta, **salvo interruzione dei termini** per eventuali richieste di integrazione.
3. Dell'avvenuta realizzazione dei progetti dovrà essere data apposita **rendicontazione** alla direzione competente, **corredata da documentazione utile** (relazione finale, fotografie, fatture quietanzate, certificati di regolare esecuzione, ecc..).

3 - REQUISITI

1. Per ottenere l'approvazione, i progetti dovranno essere finalizzati alla promozione integrata ed all'incremento dell'attrattività del territorio lombardo, nonché essere coerenti con le linee strategiche e gli obiettivi individuati dalla programmazione regionale.
2. Le spese approvate dovranno essere ricomprese tra le tipologie individuate dal presente provvedimento e di seguito richiamate.
3. Il progetto presentato non dovrà essere già stato finanziato con contributi a carico del bilancio regionale. Sono comunque ammissibili interventi qualificati da addizionalità, complementarietà e sussidiarietà di progetti finanziati con risorse regionali, nel rispetto delle indicazioni e limitazioni previste dalla rispettive misure regionali e da normative statali.

4 - INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili spese correnti e in investimento, ad eccezione di quelle indicate nel paragrafo 5, relativo alle spese non ammissibili, finalizzate alla promozione integrata ed all'incremento dell'attrattività del territorio lombardo, e nel rispetto dei requisiti, di cui al precedente punto 3.

Le spese ammissibili devono essere riconducibili esclusivamente all'acquisizione di beni e servizi necessari allo sviluppo e realizzazione del progetto.

Tutte le spese sono ammissibili solo se riferite a titoli di spesa e di pagamento emessi successivamente alla data di presentazione dell'istanza.

Le spese sostenute (giustificativi di spesa) dovranno essere quietanzate (giustificativi di pagamento).

Le spese si intendono al netto di IVA o altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i soggetti beneficiari sono assoggettati.

5 - SPESE NON AMMISSIBILI:

Non sono ammesse le seguenti tipologie di spesa:

– spese di personale, compresi viaggi, diarie, ecc. e attività connesse all'ordinaria amministrazione dei soggetti beneficiari;

– spese per l'acquisto o allestimento di mezzi ordinari per il trasporto pubblico locale, ad eccezione di mezzi di trasporto per la mobilità urbana complementare, quali biciclette, monopattini, scooter, e simili a trazione muscolare, elettrica o pedalata assistita, che possono circolare nel territorio comunale nelle strade con limite a 50 km/h, sulle strade extraurbane, sulle strade ciclabili;

– spese in auto fatturazione e per lavori in economia, ad eccezione dei piccoli comuni, individuati ai sensi della L.R. 11/2004, in una percentuale massima pari al 20% delle spese progettuali;

– spese per lavori edili, impiantistici, ecc., eccetto minime opere strettamente necessarie alla realizzazione di interventi compresi tra quelli ammissibili;

– opere di restauro, compreso il risanamento conservativo e/o recupero funzionale dei beni culturali ed opere impiantistiche connesse;

– opere e costruzioni stradali, compresa la manutenzione;

– spese generali di funzionamento e materiali di consumo;

– spese per l'acquisto di beni, materiali, ed attrezzature usati;

– spese per contratti di manutenzione, ad eccezione di quelli riguardanti l'evoluzione di app, siti web e simili, destinati alla promozione dell'attrattività turistica;

– spese relative al leasing;

– spese per il catering;

– spese per l'acquisto di terreni e/o immobili;

– spese per fornitura di consulenze da parte di personale interno all'amministrazione;

– spese sostenute per il pagamento dell'I.V.A. se recuperabile, e per il pagamento di tasse indirette;

– spese per la gestione corrente (compresi garanzie fideiussorie e accensione conto corrente);

– spese relative a controversie, ricorsi, recupero crediti;

– spese per il pagamento di debiti e commissioni su debiti.

6 - VARIAZIONI PROGETTUALI

Eventuali variazioni sostanziali al progetto, devono essere autorizzate dalla direzione competente, previa richiesta di autorizzazione. In ogni caso, le variazioni saranno approvate purché siano rispettati i requisiti di cui ai punti precedenti.

In particolare, sono considerate sostanziali le variazioni degli elementi caratteristici del progetto e l'introduzione di una o più azioni non previste nel progetto approvato. Non sono considerate variazioni sostanziali gli scostamenti nei costi delle azioni rispetto a quelli approvati e le economie di spesa. La Regione valuterà le richieste di variazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento. La richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte dell'amministrazione regionale sospende i termini per un massimo di 15 giorni.

7 - MONITORAGGIO

Allo scopo di mantenere aggiornato il quadro generale dell'applicazione degli articoli 39 e 69 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27, si avvia un'azione di monitoraggio delle risorse introitate nel corso dell'anno solare, in base alla quale dovranno essere comunicate a Regione, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'ammontare delle somme incassate, in applicazione delle sanzioni previste dai suddetti articoli di legge.

La Regione si riserva la facoltà di effettuare controlli periodici a campione, in relazione alla realizzazione dei progetti approvati, mediante le procedure di cui al presente atto.

ALLEGATO B

Da inviare a Regione Lombardia, Direzione Turismo, Marketing Territoriale e moda, entro il 28 febbraio, successivo all'anno solare di riferimento indicato nell'oggetto.

Comune di _____

A Regione Lombardia
Direzione Generale Turismo, Marketing Territoriale e moda
U.O. Promozione dell'Attrattività
e Sostegno del Settore Turistico
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano (MI)
PEC: turismo_moda@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: Comunicazione delle somme incassate nell'anno solare _____, per sanzioni amministrative pecuniarie, in esito alle attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 39 e 69 della L.R. 27/2015, in materia di turismo.

Si comunica, con riferimento alle sanzioni irrogate in base agli articoli 39 e 69 della L.R. 27/2015, che nel corso del passato anno solare _____, questo ente ha incassato la somma totale di €: _____

(in lettere): euro_____

Tali proventi sono destinati da questo ente, nel rispetto delle norme vigenti, alla realizzazione di progetti di promozione integrata e di incremento dell'attrattività del territorio, concordati con la Regione, come indicato negli articoli 39, comma 6 e 69, comma 11 della L.R. 27/2015 e s.m.i.

Cordiali saluti.

Luogo, Data: ……

Il segretario generale o dirigente competente
(Nome, cognome, firma e timbro dell'ente)